

## **DELIBERA N. 57/08/CSP**

Ordinanza-ingiunzione nei confronti della società l'Informatore s.r.l. (esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, a carattere informativo, "Telenostra") per la violazione dell'articolo 20, comma 4, della Legge 6 agosto 1990, n. 223 nonché dell'articolo 3 della Delibera dell'Autorità n. 54/03/CONS del 19 febbraio 2003

### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 18 marzo 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*" pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale- del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, pubblicata nel Supplemento ordinario n.53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 agosto 1990, n. 185;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 54/03/CONS del 19 febbraio 2003 recante "*Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 marzo 2003, n. 62;

VISTO il "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, contestazione n.-05-/07/DICAM in data 11 gennaio 2007, notificato in data 27 gennaio 2007, con il quale è stata contestato alla Società L'informatore S.r.l., con sede

in Caserta, Via Vivaldi 47, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, a carattere informativo, "Telenostra", di non essersi attenuta agli obblighi concernenti la tenuta del registro dei programmi, ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile, avendo provveduto alla vidimazione dello stesso in data 21 giugno 2006 anziché in data al 21 maggio 2006, o anteriore, giorno di effettivo avvio della trascrizione della programmazione;

VISTA la propria delibera n. 89/07/CSP del 20 giugno 2007, notificata in data 31 luglio 2007, con la quale la società L'informatore S.r.l. è stata diffidata, entro 15 giorni dalla data di notifica del predetto atto, a cessare dal comportamento non conforme all'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 nonché all'articolo 3 della delibera dell'Autorità n. 54/03/CONS del 19 febbraio 2003;

CONSIDERATO che in data 12 novembre 2007 (prot. N. 0067484) è pervenuta la relazione del Comando della Guardia di Finanza, Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria di Napoli (nota GdF prot. 00698/I/2° del 7 novembre 2007), in esito alla richiesta prot. N. 791/07/Dicam del 14 settembre 2007, trasmessa per il tramite del Servizio ispettivo con nota prot. n. 55742 del 18 settembre 2007, nella quale è stato evidenziato, tramite il riscontro incrociato delle trascrizioni effettuato sul registro dei programmi con le registrazioni delle trasmissioni andate in onda in data 28 agosto 2007 (effettuata sui supporti magnetici prelevati dalla Guardia di Finanza presso la sede dell'emittente in data 27 settembre 2007) che l'emittente "Telenostra" non ha cessato dal comportamento non conforme alla vigente normativa poiché non risultavano essere stati trascritti nel registro:

- a. i programmi trasmessi dalle ore 00.50.07 alle ore 03.37.34 e dalle ore 05.08.42 alle ore 06.22.50;
- b. il programma "Armada nueva" trasmesso dalle ore 8.34.53 alle ore 8.55.15 e dalle ore 23.26.26 alle ore 23.46.45;
- c. il film "Thunderstone" trasmesso dalle ore 13.13.29 alle ore 13.27.01 e dalle ore 13.29.26 alle ore 13.47.19;
- d. il film "Pug wall" trasmesso dalle ore 15.03.33 alle ore 15.17.16 e dalle ore 15.21.39 alle ore 15.34.41;
- e. il film "La leggenda di Hidden City" trasmesso dalle ore 19.14.50 alle ore 19.28.33 e dalle ore 19.31.48 alle ore 19.44.32;

PRESA VISIONE della registrazione dei programmi trasmessi in data 28 agosto 2007 e delle copie delle pagine del registro dei programmi del medesimo giorno di programmazione;

RILEVATO, dal riscontro incrociato fra la copia delle trascrizioni effettuate sul registro dei programmi in data 28 agosto 2007 e la registrazione effettuata su supporto magnetico nella stessa data, che l'emittente "Telenostra" ha reiterato la violazione *de qua*;

RITENUTO che il Testo unico della radiotelevisione contiene una norma abrogatrice dell'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, (obbligo di tenuta del registro dei programmi- art. 54, comma 1, lett. i), n. 9), ma contestualmente prevede tra le disposizioni sanzionatorie, la repressione della violazione degli obblighi previsti "dall'articolo 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dai *Regolamenti dell'Autorità, relativamente alla registrazione dei programmi* (articolo 51, comma 1, lettera d));

CONSIDERATO che l'obbligo di tenuta del registro dei programmi risulta sussistente sulla base del complesso della vigente normativa in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva, recata dall'articolo 10, comma 7, del Regolamento di cui alla delibera 78/98 dell'Autorità, della delibera n. 54/03/CONS in data 19 febbraio 2003, recante "*Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale, nonché dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2003 e, in particolare, l'articolo 3 e l'allegato C, della delibera n. 435/01/CONS in data 15 novembre 2001, recante "*Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2001, supplemento ordinario n. 259;

CONSIDERATO che, in base all'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223, i concessionari privati, esercenti emittenti radiofoniche o televisive in ambito locale, devono tenere un registro bollato e vidimato in conformità alle disposizioni dell'articolo 2215 del codice civile, in cui devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, nonché la loro provenienza o la specificazione della loro autoproduzione, così come indicato ai sensi dell'articolo 3 della delibera dell'Autorità n. 54/03/CONS del 19 febbraio 2003, conformemente al modello di cui all'articolo 1, comma 2, allegato b), della citata delibera;

RITENUTO, pertanto, sussistente l'obbligo dei concessionari privati di tenere un registro, sul quale devono essere annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, la loro provenienza o la specificazione della loro autoproduzione;

RITENUTO che la società L'informatore S.r.l., con sede in Caserta, Via Vivaldi 47, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, a carattere informativo, "*Telenostra*", non abbia ottemperato alla diffida di cui alla menzionata delibera n. 89/07/CSP del 20 giugno 2007, notificata in data 31 luglio 2007;

RITENUTA, per l'effetto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che:

- con riferimento alla *gravità della violazione*, essa deve ritenersi *media*, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, relativo all'inottemperanza a un provvedimento dell'Autorità (delibera n. 89/07/CSP) finalizzato a garantire il riscontro fra quanto andato in onda (registrazioni effettuate ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge 223/90) con quanto trascritto nel registro dei programmi (detenuto ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 223/90 e dell'articolo 3 della delibera dell'Autorità n. 54/03/CONS del 19 febbraio 2003);
- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: nonostante la notifica di un provvedimento di diffida, si rileva la persistenza del comportamento in violazione della norma con le modalità sopra specificate, in data successiva a quella di notifica della citata delibera n.89/07/CSP;
- con riferimento alla *personalità dell'agente*: l'emittente si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

RITENUTO, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), pari al doppio del minimo edittale, calcolata in base al combinato disposto del comma 2, letta *b*), e 5 dell'articolo 51 del Testo unico della radiotelevisione;

VISTI l'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e l'articolo 3 della delibera dell'Autorità n. 54/03/CONS del 19 febbraio 2003;

VISTO l'articolo 51, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del "*Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*";

### **ORDINA**

alla Società L'informatore S.r.l., con sede in Caserta, Via Vivaldi 47, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, a carattere informativo, "*Telenostra*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), per le reiterate violazioni dell'articolo 20, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dell'articolo 3 della delibera dell'Autorità n. 54/03/CONS del 19 febbraio 2003

## **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa articolo 51, del decreto legislativo n. 177/2005, irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.57/08/CSP*”, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Roma, 18 marzo 2008

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Gianluigi Magri

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per **IL SEGRETARIO GENERALE**  
M.Caterina Catanzariti